

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la rettifica del confine giurisdizionale tra i Comuni
di Pregassona e di Viganello alla strada intercomunale di Scarpino

(dél 15 marzo 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I Comuni di Pregassona e di Viganello, con istanza congiunta del 27 ottobre 1965, chiedono la ratifica di una convenzione 11 ottobre 1965 di rettifica del confine giurisdizionale firmata dai rispettivi Municipi previa approvazione da parte del Consiglio comunale di Pregassona in data 19 luglio e del Consiglio comunale di Viganello in data 11 ottobre 1965.

L'operazione è stata concordata dai due Comuni allo scopo di rettificare in modo razionale il confine a seguito della realizzazione della strada intercomunale di Scarpino sul tratto dalla via Cantonale, in Pregassona, alla via delle Scuole, in Viganello.

La rettifica di confine, effettuata alla pari, si prospetta come segue :

- a) attribuzione al Comune di Pregassona di tutto il sedime stradale fra Via Cantonale in Pregassona, all'altezza della part. 805 (proprietà Cavallini), e il passaggio a livello della Ferrovia Lugano - Cadro - Dino a Scarpino, all'altezza delle part. 516 in Pregassona e 220 in Viganello, ovvero complessivamente di mq. 2055, per un valore di stima di Fr. 65.410,—.

A carico del Comune di Pregassona tutti gli oneri inerenti.

Diritto al Comune di Viganello di immissione delle canalizzazioni e posa delle tubazioni ;

- b) attribuzione al Comune di Viganello di tutto il sedime di strada fra il passaggio a livello di Scarpino, all'altezza delle part. 516 in Pregassona e 220 in Viganello, e Via delle Scuole / Via Ceresio, ovvero complessivamente di mq. 802, per un valore di stima di Fr. 802,—.

A carico del Comune di Viganello tutti gli oneri inerenti.

Diritto al Comune di Pregassona di immissione delle canalizzazioni e posa delle tubazioni.

Ciò premesso, visti gli art. 1, 2 lit. c), 7 e 19 legge 6 marzo 1945 sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni, gli art. 71 segg. legge generale sul RF, del 2 febbraio 1933, nonché l'art. 28 regolamento 9 luglio 1935 sulla misurazione catastale, vi proponiamo di dare la vostra adesione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

DECRETO LEGISLATIVO
che rettifica il confine giurisdizionale tra i Comuni di Pregassona
e di Viganello

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

a norma degli art. 1, 2 lit. c), 7 e 19 legge 6 marzo 1945 sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni, 71 segg. legge generale sul RF, del 2 febbraio 1933, e 28 regolamento 9 luglio 1935 sulla misurazione catastale;
visto il messaggio governativo 15 marzo 1966, n. 1355 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il confine giurisdizionale tra i Comuni di Pregassona e di Viganello è rettificato nel senso della convenzione 11 ottobre 1965 firmata dai due Municipi previa approvazione da parte del Consiglio comunale di Pregassona in data 19 luglio e del Consiglio comunale di Viganello in data 11 ottobre 1965.

Art. 2. — La permuta di territori viene effettuata alla pari.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.